


N.R.G. 54720/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE XVI CIVILE

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo	Presidente
dott. Maurizio Manzi	Giudice
dott.ssa Enrica Ciocca	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 54720/2018 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:

**SIT LOGISTICS S.P.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: 04618090650, con sede legale in Nola, Via Circumvallazione 310, rappresentata e difesa dall'avv. Oberdan Tommaso Scozzafava ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, in Via Flaminia Vecchia n. 670, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione

**ATTORE**

contro

**FEDERTRASPORTI BASILICATA S.R.L.**, in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: 017263380767, con sede in Venosa (PZ), Via dei Maestri Artigiani, n. 47, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Astone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma (RM), Via Giovanni Nicotera, n. 31, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta

e

**SMET S.P.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: 00316190651, con sede legale in Roma, via Velletri n.49, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Rossini, (avv. Raffaele Carrano rinunciante) ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi pec luigi.rossini@pecstudio.it e raffaele.carrano@pecstudio.it, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di risposta



CONVENUTI

Nonché nei confronti

**UTM LOGISTICA E TRASPORTI S.P.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: 07555870638, con sede legale in Napoli, in Via Toledo n.156

**ASTOR S.R.L.**, in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: 01461520064, con sede legale in Tortona (AL), Via Postumia n. 56

**ADEX – SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA**, in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: 02249230695, con sede legale in Lanciano (CH), Via Eraldo Miscia, n. 17

**L.T.G. LOGISTICA TRASPORTI GIUGLIANO S.R.L.**, in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: 03992561211, con sede in San Gennaro Vesuviano (NA), Via Napoli, n. 163

CONVENUTI CONTUMACI

**OGGETTO:** impugnazione lodo arbitrale.

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

PARTE ATTRICE non deposita note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni. Nell'atto di citazione, rassegna le seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:*

- 1) *Accertare e dichiarare o disporre la nullità o l'annullamento della clausola compromissoria contenuta nello Statuto di Sit Logistics S.p.A.;*
  - 2) *Accertare e dichiarare che il lodo emesso in data 8/5/2018 è nullo o annullabile;*
  - 3) *Accertare e dichiarare che, in base all'art. 44 dello statuto di Sit Logistics S.p.A., questa società è tenuta a distribuire tra i soci solo le commesse relative al trasporto intersezionale su gomma;*
  - 4) *Con vittoria di spese e onorari di causa.*
- Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile.”*

PARTE CONVENUTA FEDERTRASPORTI BASILICATA S.R.L. non deposita note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni. Nella comparsa di costituzione e risposta rassegna le seguenti conclusioni *“Voglia l'ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi indicati in narrativa:*

*In via principale:*

- *dichiarare inammissibile ed infondate le domande formulate da parte attrice;*
- *rigettare le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;*
- *per l'effetto, confermare il lodo impugnato;*
- *con vittoria di spese e onorari del giudizio.”*

PARTE CONVENUTA SMET S.P.A. nelle note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni *“La Smet spa si riporta alla comparsa di costituzione e risposta e agli altri atti versati in causa e conclude per il rigetto di ogni domanda attrice, siccome infondata in fatto e diritto, con condanna della stessa ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., anche per lite temeraria, oltre che a seguito della soccombenza in favore dei sottoscritti avvocati antistatari, con la assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.”*

Nella comparsa di costituzione e risposta, rassegna le seguenti conclusioni: *“domanda all'ill.mo Tribunale adito, siccome del tutto infondate in diritto, di rigettare ogni domanda attrice, con condanna della stessa ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., anche per lite temeraria, oltre che a seguito della soccombenza in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”.*



**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione notificato il 1°/8/2018 la Sit Logistics S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale le società UTM Logistica e Trasporti S.p.A., Adex s.c.a r.l., Atori s.r.l., Federtrasporti Basilicata s.r.l., LTG Logistica Trasporti Giugliano s.r.l. e SMET S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, chiedendo dichiararsi la nullità o l'annullamento della clausola compromissoria prevista nel proprio statuto all'art. 43 e, conseguentemente, la nullità del lodo arbitrale emesso *inter partes* in data 08/05/2018, nonché l'accertamento che, in base all'art. 44 del proprio statuto, la società era tenuta a distribuire tra i soci solo le commesse relative al trasporto intersezionale su gomma.

Parte attrice riportava nel dettaglio lo svolgimento del giudizio arbitrale, a partire dalla nomina da parte del Presidente del Tribunale di Roma di tre arbitri su istanza della SMET S.p.A., in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 43 dello Statuto della Sit Logistics S.p.A., lo svolgimento del tentativo di conciliazione, le costituzioni delle parti, gli interventi e le chiamate in causa nel corso del procedimento, sino alla pronuncia del lodo datato 08/05/2018 che così statuiva:

*“A. in accoglimento della domanda di Sit Logistics S.p.A., Astor S.r.l. e UTM Logistica e Trasporti S.p.A., accerta e dichiara la natura lucrativa di Sit Logistics S.p.A.;*

*B. in parziale accoglimento della domanda di Smet S.p.A. e Federtrasporti Basilicata S.r.l. e contestuale rigetto della domanda di Sit Logistics S.p.A., Astor S.r.l. e UTM Logistica e Trasporti S.p.A., accerta e dichiara la piena validità ed efficacia della clausola statutaria di cui all'art. 44 dello statuto di Sit Logistics S.p.A., quale disposizione organizzativa con efficacia reale, vincolante per la società e i suoi organi sociali, destinata a regolamentare la gestione delle attività della società, rientranti nell'oggetto sociale di cui all'art. 4 dello statuto, nei seguenti termini:*

*i. il contratto di trasporto intersezionale con FGA (e/o suoi aventi causa) deve essere posto in esecuzione, per il tramite di Sit Logistics S.p.A., garantendo la “conservazione dell'esecutività diretta delle attività di trasporto intersezionale per le tratte di cui gli stessi soci aderenti erano nel passato titolari e nella misura della quota sulla stessa tratta dagli stessi precedentemente eseguita”, alla data del 31 dicembre 2008, ivi incluso “nel caso di rinnovo e/o di riassegnazione dello stesso” contratto con FGA del 27 gennaio 2009 (cfr. art. 44, primo capoverso);*

*ii. le “nuove attività”, diverse dal trasporto intersezionale e/o con il Gruppo Fiat (“in aggiunta all'iniziale e consolidato contratto di trasporto intersezionale per Fiat Group Automobili”), che Sit Logistics S.p.A. ha acquisito ovvero avrà ad acquisire, devono essere ripartite in base a “un sistema di attribuzione di tale trasporto tra i soci in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali” (cfr. art. 44, secondo capoverso), in rapporto alle “specifiche aree*



territoriali di consolidata attività dei singoli soci ed alla tipologia della stessa, nonché a specifiche caratteristiche delle singole aziende socie affidatarie” (cfr. art. 44, terzo capoverso), rimanendo a carico dei soci, di effettuare le attività mantenendo un livello di servizio in linea con le richieste dei clienti committenti (cfr. art. 44, quinto capoverso);

iii. le attività, ulteriori o diverse da quelle relative al trasporto intersezionale, che i soci abbiano acquisito individualmente e poi conferito alla Sit Logistics, devono essere gestite dal socio conferente, il quale mantiene “il diritto esclusivo” (cfr. art. 44, quarto capoverso);

iv. a far data dalla data di costituzione della Sit Logistics S.p.A., con eccezione delle attività in precedenza acquisite dai soci nel settore “Automotive Italia”, questi hanno l’obbligo di non “partecipare a fasi di studio, offerta ed aggiudicazione per attività rivolte al suddetto settore in concorrenza con la presente costituita società, in quanto sarà la stessa a rappresentarli, fermo restando le regole di gestione definite nel presente articolo” (cfr. art. 44, sesto capoverso), per tale dovendosi intendere il criterio di attribuzione di cui al secondo capoverso dell’art. 44 ovvero “in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali”;

C. in parziale accoglimento della domanda di Smet S.p.A., accerta e dichiara la violazione dell’art. 44 dello statuto di Sit Logistics, per avere l’organo amministrativo della predetta società affidato ovvero mantenuto commesse a soggetti terzi non soci, a danno di Smet S.p.A., e dichiara l’illegittimità della condotta per il periodo a far data dal 25 gennaio 2016, per il precedente periodo constando il consenso del dott. Luigi De Rosa, al contempo amministratore protempore di Sit Logistics S.p.A. e di Smet S.p.A.;

D. in rigetto della domanda di Smet S.p.A., accerta e dichiara l’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno in favore di Smet S.p.A., pur in costanza di violazione dell’art. 44 dello statuto di Sit Logistics S.p.A. e di condotta illegittima, atteso che la clausola compromissoria di cui all’art. 43 del medesimo statuto non prevede che le azioni avverso gli amministratori possano essere devolute al giudizio arbitrale;

E. in rigetto della domanda riconvenzionale di Sit Logistics S.p.A., accerta e dichiara che non sussistono i presupposti per il riconoscimento del danno in favore di Sit Logistics S.p.A., per effetto di una ipotetica condotta illegittima di Smet S.p.A. in violazione degli obblighi di non concorrenza di cui all’art. 44 dello statuto, in quanto il danno non è stato provato;

F. compensa tra le parti le spese e gli onorari di difesa da ciascuna sostenute e le spese di funzionamento e gli onorari del Collegio Arbitrale e del Segretario che liquida con separata ordinanza nella complessiva somma di € 443.924,48”.

La società attrice impugnava il lodo sulla base di 6 motivi, lamentando principalmente:



- 1) la nullità dell'art. 43 dello Statuto della Sit Logistics S.p.A., secondo cui qualsiasi controversia tra i soci e tra soci e la società avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale doveva essere devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, che avrebbe dovuto decidere "in via irrituale e secondo equità", per violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003, che vietava gli arbitrati in materia societaria decisi secondo equità;
- 2) la nullità del lodo per non aver chiarito se la decisione veniva assunta o meno secondo equità, di fatto era stata la decisione assunta secondo equità - atteso che non era mai richiamata alcuna disposizione giuridica - ma in materia non compromettibile in arbitri, segnatamente l'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto;
- 3) la violazione dell'art. 823 c.p.c. per la mancata indicazione della data di sottoscrizione del lodo;
- 4) la nullità del lodo per violazione dell'art. 829 c.p.c. per contraddittorietà della motivazione, avendo il collegio arbitrale dapprima premesso che la domanda non atteneva (né poteva attenersi) alla riqualificazione del tipo societario e solo alla portata della clausola n. 44 dello Statuto, ma aveva, poi, accertato la natura lucrativa della società;
- 5) la nullità del lodo per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta dalla Sit Logistics S.p.A. per violazione, da parte della SMET S.p.A., del divieto di non concorrenza, in quanto il collegio non aveva accertato le condotte anticoncorrenziali indicate dalla Sit Logistics S.p.A. e non aveva liquidato il relativo danno, nonostante la richiesta di quantificazione anche secondo equità.
- 6) La errata applicazione dell'art. 1362 c.c. nell'interpretazione dell'art. 44 dello Statuto.

Concludeva, dunque, chiedendo l'accoglimento delle domande indicate in epigrafe.

In data 22/2/2019 si costituivano in giudizio, con separate comparse, le società Smet S.p.A. e Federtrasporti Basilicata s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, contestando tutto quanto dedotto dalla Sit Logistics S.p.A. a fondamento della propria azione di nullità o annullamento e chiedendo la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di giudizio.

La Federtrasporti Basilicata s.r.l. deduceva, *in primis*, che il lodo in questione era già stato impugnato dinanzi alla Corte d'Appello dalla U.T.M. Logistica e Trasporti s.r.l., società controllante la Sit Logistics S.p.A., la quale aveva, poi, rinunciato all'istanza cautelare e alla domanda di merito.

In second'ordine, la convenuta evidenziava che gli arbitri avevano correttamente dichiarato la validità della clausola statutaria n. 43 relativa alla clausola arbitrale e ritenevano infondata la dedotta nullità del lodo per aver pronunciato secondo equità su una materia non compromettibile, evidenziando che la lite oggetto del giudizio arbitrale verteva su questioni di interpretazione dello





statuto e di concreta operatività della società, pertanto, si trattava di questioni compromettibili in arbitrato.

Contestava il motivo inerente la mancanza di data del lodo, sia in quanto l'art. 823 c.p.c. non si applicava al lodo irrituale e la data risultava in calce al lodo in corrispondenza delle sottoscrizioni degli arbitri.

Contestava la contraddittorietà del lodo e la mancata pronuncia in ordine al danno, che era stato ritenuto non provato.

Evidenziava, inoltre, l'inammissibilità dell'avversa domanda di merito, contestando la deduzione attorea, secondo cui gli arbitri avrebbero interpretato erroneamente l'art. 44 dello Statuto, nel senso che la società sarebbe stata tenuta a distribuire ai soci non i soli trasporti "su gomma", ritenendo corretta tale interpretazione dell'art. 44 dello statuto quale fonte di obbligazione per la società di attribuire le commesse ai soci, non limitatamente al c.d. "trasporto su gomma".

La Federtrasporti eccepiva, infine, che, venendo in rilievo nella fattispecie un lodo irrituale, cioè un *dictum* contrattuale, era insindacabile per *error in iudicando*.

Concludeva, dunque, chiedendo l'accertamento della inammissibilità e infondatezza della domanda attorea, con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese processuali.

In pari data si costituiva la SMET, con argomentazioni analoghe alla Federtrasporti: rappresentava la previa parallela impugnazione dinanzi alla Corte D'Appello da parte di UTM Logistica e Trasporti s.r.l., poi rinunciata; evidenziava che la controparte aveva rinunciato alla domanda di nullità della clausola statutaria art. 44 avanzata dinanzi agli arbitri, per limitarsi ad una questione interpretativa della stessa, ma fornendo interpretazione contraria all'orientamento della Suprema Corte (Cass.civ. 7473/2017) ed a quanto già espresso dal Tribunale di Roma nel procedimento ex art. 2409 c.c. NRG. 10450/2016; la insussistenza della contraddittorietà del lodo e l'infondatezza della questione relativa alla decisione secondo equità; la infondatezza della mancanza di data del lodo; la infondatezza della denunciata omissione di pronuncia; la inammissibilità della domanda per errore di diritto, atteso che l'arbitrato irrituale era insindacabile sotto il profilo dell'*error in iudicando*.

Chiedeva, dunque, rigettare la domanda attorea, con condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte anche per lite temeraria.

Le società UTM Logistica e Trasporti S.p.A., Astor s.r.l., Adex società consortile a r.l. e L.T.G. logistica trasporti Giugliano s.r.l., pur regolarmente citate a comparire, non si costituivano in giudizio, pertanto, all'udienza del 18/03/2019, ne veniva dichiarata la contumacia.



Esperiti gli incumbenti preliminari ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., all'udienza del 06/12/2021 la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2.- Si rileva, in via pregiudiziale, che la presente causa è di competenza della sezione specializzata in materia di impresa dell'adito Tribunale, vertendosi anche in ordine alla validità ed efficacia di una clausola statutaria di una società di capitali, nella specie una società per azioni, in quanto tale rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 168/2003.

Va, dunque, disposta la modifica dell'assegnazione della sezione dalla ordinaria alla sezione imprese.

3.- La Sit Logistics spa ha impugnato il lodo emesso in data 8/5/2018 nel contraddittorio con le odierne convenute ed ha chiesto:

- a) di accertare la nullità della clausola compromissoria contenuta nello statuto di Sit Logistics spa;
- b) di annullare o dichiarare nullo il lodo;
- c) di accertare che, in base all'art. 44 dello Statuto di Sit Logistics spa la società è tenuta a distribuire tra i soci solo le commesse relative al trasporto intersezionale su gomma.


Quanto alla prima domanda, va premesso che l'art. 43 dello Statuto della Sit Logistics spa stabilisce:

*“ qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal presidente del tribunale competente in relazione alla sede legale della società, (...) Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che la risoluzione e determinazione del collegio arbitrale vincoleranno le parti. (...) Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, numero 5 ”.*

La domanda con cui la Sit Logistics spa chiede accertarsi la nullità della clausola del suo stesso statuto è inammissibile oltre che infondata.

Va, infatti, ricordato che le disposizioni relative alla impugnazione delle determinazioni di una società non annoverano mai tra i soggetti legittimati all'impugnazione la società da cui tale deliberazione promana, ma attribuiscono la legittimazione ai soci, assenti o dissenzienti in assemblea e/o agli amministratori o sindaci e/o a terzi interessati, mentre la società è legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, proprio perché da essa promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell'impugnazione, e sarebbe quindi inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà. (Cass.civ. 5 ottobre 2021, n.17960 quanto alle impugnazioni di delibera, cass.10 giugno 2021, n. 16396 analogamente per le associazioni).





La società attrice è, dunque, carene di legittimazione in ordine alla domanda che miri alla nullità di clausole del proprio stesso statuto, che la maggioranza dei soci, ove ritenga, può autonomamente modificare.

In ogni caso la domanda è infondata nel merito ed è bene verificare la clausola compromissoria anche al fine dell'esame degli ulteriori motivi di impugnazione del lodo.

Parte attrice ha sostenuto che l'art. 36 del D.lgs. 5/2003 “*vieta che gli arbitrati in materia societaria siano decisi secondo equità*”.

Il dato testuale della norma, nella sua integralità, smentisce parte attrice.

L'art. 36 del citato D.Lgs. n. 5/2003, applicabile *ratione temporis*, rubricato “Decisione secondo diritto”, dispone che: “1. *Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.* 2. *La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato internazionale*”.

Tale norma non vieta, dunque, in via generale, la compromettibilità in arbitrato irrituale delle controversie in materia societaria (previsto anche dall'art.35 D.Lgs.5/2003 comma 5 applicabile *ratione temporis*), né la loro decisione secondo equità da parte degli arbitri, ma pone un limite alla decisione equitativa nel caso che gli arbitri abbiano conosciuto questioni non compromettibili in arbitrato e quelle afferenti alla validità delle delibere assembleari.

Tanto premesso, occorre, in primo luogo, verificare quale tipologia di arbitrato preveda l'art.43 dello Statuto della società attrice e, in secondo luogo, se i quesiti posti in sede arbitrale potevano o meno essere decisi secondo equità.

Quanto alla qualificazione giuridica della clausola, deve osservarsi che il giudice è tenuto in ogni caso ad esaminare ed interpretare quale sia stata la volontà dei compromettenti, valutando complessivamente il patto compromissorio ed applicando le regole di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 c.c. e ss., al fine di accertarne la natura e la validità.

Come costantemente osservato dalla Suprema Corte, la clausola di arbitrato irrituale consiste in una normale clausola negoziale, con la quale le parti non hanno inteso derogare alla giurisdizione, ma hanno conferito un mandato negoziale ad un terzo incaricato di comporre una lite, sostituendosi alla volontà dei contraenti, mediante composizione amichevole, conciliativa o transattiva, o mediante negozio giuridico di mero accertamento, (cfr. Cass, n. 4360/81).

Inoltre, la Cassazione ha costantemente evidenziato che “*la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può impernarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri*



*una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio tra le parti concluso e, quindi, come espressione della propria personale volontà, restando, di contro, irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri, dato che pure l'arbitrato libero ammette tale modalità, in difetto di una contraria volontà delle parti, e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l'arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest'ultimo del principio del contraddittorio, in ragione dello stretto collegamento esistente tra il principio di cui all'art. 101 cod. proc. civ. e gli art. 2, 3 e 24 Cost. ed in consonanza con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo" (Cass. Sez. 1, Sent. n. 7574 del 01/04/2011).*

Sul punto giova rammentare che, nella disciplina previgente alla riforma introdotta con il D.Lgs. n. 40/2006, stante l'assenza di una specifica normativa speciale, la giurisprudenza si era conformata all'orientamento dottrinale, secondo il quale l'arbitrato irrituale, quale strumento di risoluzione delle controversie imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole riconducibile alla volontà delle parti, ha natura negoziale e, pertanto, il relativo lodo era impugnabile - fino all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha introdotto il nuovo art. 808 *ter* cod. proc. civ. - solo per vizi della volontà negoziale (errore, dolo o violenza) o per incapacità delle parti o degli arbitri ( Cass. civ. n. 6830/2014).

Ciò posto, con l'introduzione dell'art. 808 *ter* c.p.c., il legislatore ha inteso formalizzare i possibili motivi di impugnazione del lodo irrituale, cristallizzandoli in un elenco tassativo e sottraendoli, quindi, all'individuazione ermeneutica della dottrina e della giurisprudenza. L'art. 808 *ter* c.p.c., infatti, prevede che il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente: 1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato



pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812 c.p.c.; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

Orbene, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, nell'arbitrato irrituale, attesa la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare simile manifestazione di volontà, con conseguente esclusione dell'impugnazione per nullità prevista dall'art. 828 cod. proc. civ.; pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede di impugnazione, per essere rilevante, deve integrare gli estremi della essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ., mentre non rileva l'errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti (cfr. Cass. civ. n. 25268 del 01/12/2009). Il lodo arbitrale irrituale può, pertanto essere impugnato solo in presenza dei presupposti che consentono l'annullamento del contratto.

Nel caso di specie, il riferimento da parte dell'art. 43 dello Statuto della Sit Logistics spa al carattere irrituale della decisione arbitrale e la previsione che la risoluzione e determinazione arbitrale "vincoleranno le parti" rende inequivocabile che le parti abbiano voluto concordare una ipotesi di arbitrato irrituale.

Acclarata la natura irrituale dell'arbitrato in questione, occorre verificare la compromettibilità o meno in arbitri della questione loro sottoposta e la relativa decisione secondo equità o secondo diritto.

Secondo condivisibile e costante orientamento della Corte di Cassazione, le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsivoglia iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (Cass.civ., 23 febbraio 2005, n. 3772), come non è compromettibile in arbitri l'azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 cod. civ., in relazione agli artt. 2315 e 2293 cod. civ., non facendo eccezione - come invocato nella specie - la avvenuta insorgenza della controversia fra coniugi altresì soci in detta società (Cass.civ. sez. 1, 12 settembre 2011, n. 18600). Successivamente, la Suprema Corte ha altresì precisato che attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le



quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis c.c., può essere deferita ad arbitri. (Cass.civ. Sez. 6 - 1, Ord. n. 27736 del 31/10/2018).

La Suprema Corte ha aggiunto che è compromettibile in arbitri la delibera di trasformazione di una società di persone in società di capitali, i sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 5 del 2003, in quanto non attiene a diritti indisponibili, ma riguarda i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, essendo necessario distinguere la natura inderogabile delle norme, che gli arbitri devono applicare per risolvere la controversia, rispetto alla indisponibilità del diritto controverso (Cass.civ. sez. 6-1 31 marzo 2022, n. 10433).

Nel caso concreto la SMET spa ha chiarito nel corso del procedimento arbitrale il perimetro della sua domanda, che mirava, “ferma restando la tipologia societaria prescelta”, alla interpretazione dell'art. 44 dello Statuto e della relativa regola organizzativa di distribuzione delle commesse affidate da FCA Group alla Sit. Logistics tra i soci secondo le previsioni di tale articolo.

Per come prospettata la vertenza risulta compromettibile in arbitri, trattandosi di interpretazione di norma statutaria interna e dei rapporti tra i soci e la società e definibile secondo equità.

Gli arbitri erano, quindi, chiamati a conoscere questioni compromettibili in arbitrato, giacché l'accertamento dello schema consortile dell'attività sociale non atteneva alla qualifica della società. Ed invero, il collegio arbitrale, nel ribadire la “natura lucrativa” della Sit Logistic S.p.A. ha operato una valutazione meramente ricognitiva del tipo societario dell'odierna attrice, costituita in S.p.A., non è entrato nel merito della qualificazione del tipo societario, ma ha interpretato lo statuto, in particolare gli artt. 4 e 44 relativamente all'organizzazione dell'attività sociale, improntata allo schema consortile e ne ha tratto la convinzione, insindacabile in questa sede, che la società era tenuta a servirsi dei soci per l'attività di trasporto in generale.

Trattasi, peraltro, di previsione statutaria che non snatura la tipologia societaria dell'attrice.

Osserva al riguardo la Suprema Corte che, in materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali, la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale (Cass. civ. n. 7473 del 23/03/2017).

Nella specie, la finalità consortile della società e la previsione di cui all'art. 44 dello statuto non sono state valutate incompatibili con i profili essenziali della società per azioni.



E', pertanto, privo di pregio anche il secondo motivo di impugnazione del lodo, con cui l'attrice censura la decisione secondo equità, da parte dell'organo arbitrale, di una questione non compromettibile in arbitri, quale quella afferente alla qualificazione della società, atteso che nessuna statuizione sul punto è stata assunta dal collegio arbitrale.

Ne consegue, altresì, l'infondatezza anche del quarto motivo di censura attoreo, afferente alla nullità del lodo per contraddittorietà della motivazione, atteso che gli arbitri, per quanto detto, nel ribadire la natura lucrativa della Sit Logistic S.p.A., hanno semplicemente richiamato la forma societaria dell'odierna attrice, costituita in società per azioni, per poi evidenziarne l'organizzazione della attività interna rispondente al tipo consortile, senza determinare l'oggetto o la tipologia dell'ente.

Con il terzo motivo di impugnazione Sit Logistic S.p.A. ha, poi, censurato il lodo arbitrale per violazione dell'art. 823 c.p.c., dolendosi della mancata indicazione della data di sottoscrizione del lodo.

La doglianza non coglie nel segno.

Dalla data apposta sull'ultima pagina del lodo, prima delle sottoscrizioni degli arbitri, emerge che il provvedimento è stato emesso in data 8/5/2018 (peraltro come dalla stessa indicato) e l'attrice non ha allegato, né comprovato alcuna circostanza di fatto da cui desumere la falsità della suddetta data, né rileva la mancata apposizione della data su ogni pagina, stante la congiunzione tra le pagine del lodo desumibile, senza dubbio alcuno, dalla progressione del numero delle pagine e dalla sigla apposta a margine di ogni foglio dagli arbitri.

E' infondato, altresì, il quinto motivo di censura del lodo arbitrale per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta attorea, fondata sulla violazione, da parte della SMET S.p.A., del divieto di non concorrenza.

Ed invero, negli ultimi due capoversi del lodo arbitrale impugnato che precedono la statuizione sulla regolamentazione delle spese processuali il collegio arbitrale ha esaminato la domanda risarcitoria per violazione della disciplina sulla concorrenza proposta in quella sede in via riconvenzionale dall'odierna attrice, rigettandola, ritenendo che la Sit Logistic S.p.A. non abbia fornito alcun argomento idoneo a confutare la prospettazione contraria della Smet S.p.A. e che non abbia provato il danno di cui chiedeva il risarcimento.

Il lodo arbitrale impugnato ha, dunque, statuito su tutte le domande poste dalle parti, compresa quella risarcitoria della Sit Logistic S.p.A. per violazione delle regole sulla concorrenza.

Con il sesto motivo di impugnazione l'attrice deduce l'errata applicazione, da parte del collegio arbitrale, dell'art. 1362 c.c. nell'interpretazione dell'art. 44 dello Statuto.

La doglianza è inammissibile.



Si richiama quanto sopra esposto, secondo cui, nell'arbitrato irrituale, quale quello in oggetto, attesa la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare simile manifestazione di volontà, con conseguente esclusione dell'impugnazione per nullità prevista dall'art. 828 cod. proc. civ.; pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede di impugnazione, per essere rilevante, deve integrare gli estremi della essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ., mentre non rileva l'errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti (Cass. civ. n. 25268 del 01/12/2009).

Quanto all'insindacabilità nel merito del lodo arbitrale in oggetto, in cui gli arbitri sono stati autorizzati a decidere secondo equità, si richiama, altresì, un arresto sopravvenuto della Suprema Corte, secondo cui, in tema di arbitrato societario, ove le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, l'impugnazione della decisione arbitrale per errore "in iudicando" non è consentita, salvo che abbia ad oggetto questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari, a prescindere dal fatto che la clausola compromissoria sia stata inserita prima o dopo la novella del 2006, essendo irrilevante che "ratione temporis" l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 faccia riferimento al testo dell'art. 829, comma 3, c.p.c., conseguente al d.lgs. n. 40 del 2006, ovvero all'art. 829, comma 3, c.p.c., nel testo previgente (Cass. civ. n. 9395 del 05/04/2023).

Nella specie, in cui viene la clausola compromissoria prevedeva un arbitrato irrituale da definirsi secondo equità, non sono ammesse le censure volte ad un riesame nel merito delle questioni decise in sede arbitrale, quale quella volta ad ottenere una diversa interpretazione della clausola n. 44 dello statuto attoreo.

Ne consegue il rigetto delle domande attoree.

Nondimeno, avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti per la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., anche per lite temeraria, richiesta dalla Smet S.p.A.. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'attore nei confronti delle convenute costituite e sono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 in base al valore indeterminabile della causa, di complessità media.

### **P.Q.M.**

il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione collegiale, previa assegnazione del presente giudizio alla sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sul procedimento n. R.G. 54720/2018 tra le società Sit Logistics S.p.A., nei confronti di UTM Logistica e Trasporti S.p.A., Adex s.c.a r.l., Atori s.r.l., Federtrasporti Basilicata s.r.l., LTG Logistica





Trasporti Giugliano s.r.l. e SMET S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*,  
ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) RIGETTA le domande proposte dalla Sit Logistics S.p.A.;
- 2) RIGETTA la domanda proposta dalla SMET S.p.A. di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., anche per lite temeraria;
- 3) CONDANNA la Sit Logistics S.p.A. a rifondere alle convenute costituite le spese di lite, che liquida, quanto alla Smet S.p.A., in € 10.343,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore dei procuratori antistatari e, quanto alla Federtrasporti Basilicata s.r.l., in € 10.343,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/06/2022.

Il Presidente

Giuseppe Di Salvo

Il Giudice estensore

Enrica Ciocca

Arbitrato in Italia

